



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 672/14

depositato il 26/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2044 I.C.I. 2008

contro: COMUNE DI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DR. VITO

CORSO UMBERTO 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 672/14

UDIENZA DEL

26/09/2014 ore 09:00

SENTENZA

N°

2324

PRONUNCIATA IL:

26 SET. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 SET. 2015

Il Segretario



IL SEGRETARIO
G. Giuseppe Perillo

Fatti e svolgimento del processo

Con l'avviso di accertamento n. 2044-prot.173136 del 25/11/2013 il Comune di Taranto per l'anno di imposta 2008, considerata la delibera del CC n.58 del 27-5-2008 relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno di riferimento, la delibera di Giunta Comunale n.74 del 29/4/2010 relativa alla determinazione dei valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'imposta ICI ed i versamenti già eseguiti, richiede una differenza di imposta da versare di euro 7.288 oltre a sanzioni (per tardivo versamento e per parziale omesso versamento) ed interessi di mora ed accessori e per un importo complessivo di euro 11.687,00.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta nel suo intero e per ogni singola posta evidenziando una serie di contestazioni (indimostrata pretesa dell'ufficio-mancato rispetto del contraddittorio-mancanza di motivazione e violazione del comma 5,art.5.d.lgs.504/92-irretroattività dell'applicazione dei valori determinati nel 2010-incompetenza della Giunta Comunale per la determinazione dei valori delle aree edificabili-omessa sottoscrizione autografa dell'accertamento, ecc.) e concludendo, dopo dettagliata esposizione dell'analisi di ogni punto, con richiesta di dichiarazione di nullità dell'accertamento e con vittoria di onorari e spese da liquidare in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatario.

Il Comune di Taranto è costituito in giudizio ed in sue deduzioni precisa essere legittimo e corretto l'atto emesso e conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

In data 2/9/2014 il Comune di Taranto deposita "Memorie aggiunte" nelle quali insiste per la piena legittimità del suo operato concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza odierna è presente solo il difensore del ricorrente. Egli eccepisce la tardività del deposito delle memorie aggiunte da parte del Comune di Taranto e, riportandosi ai propri scritti, insiste per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti e le singole norme di riferimento, ricordando che trattasi di maggiore richiesta di ICI per annualità 2008 e che l'atto notificato ha

Reg. 672/14 fr. 2000

una composizione complessa, la Commissione ritiene di dover presentare le seguenti osservazioni.

Certamente il Comune di Taranto ha violato gli obblighi di motivazione imposti dalla L. 241/90 e dallo Statuto del Contribuente ed ha altresì violato l'obbligatorietà del contraddittorio indispensabile in particolare per gli atti che comportano richieste che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente.

La lettura dell'accertamento infatti non è semplice e chiara ed in realtà solo dopo una serie di coordinamenti e riflessioni si rende possibile una parziale comprensione di alcuni elementi che compongono l'accertamento. La norma impone invece semplicità e chiarezza massima per gli atti della P.A. a che si possa con immediatezza e facilità comprendere l'iter logico giuridico che ha determinato nell'Ente impositore il convincimento per la richiesta.

Nel caso di specie pur potendosi comprendere con notevole sforzo alcuni elementi contenuti nell'atto, non è afferrabile il ragionamento logico e giuridico che ha convinto il Comune alla richiesta.


Si diceva che trattasi di un atto con composizione complessa, ma tale complessità non poteva esimere il Comune dal far intendere con precisione le sue richieste al contribuente ed anzi tale complessità imponeva al Comune l'esercizio del contraddittorio con il contribuente stesso, contraddittorio che oltre ad aver conferito ad entrambi i soggetti interessati (Comune e contribuente) la possibilità di comprendere in pieno ogni singola posta della quale è composto l'atto accertativo, avrebbe definito con chiarezza massima l'iter logico giuridico per l'intera richiesta.

Le violazioni del Comune di Taranto sul punto sono di gravità insanabile e l'atto emesso non può essere legittimato.

Va aggiunto in oltre che non può essere condivisa dalla Commissione l'applicazione retroattiva dei valori di alcuni cespiti, valori che determinati con la delibera n. 74 del 29/4/2010 sono stati applicati retroattivamente per il calcolo dell'ICI del 2008.

E' evidente, sia perché volute dalle norme di riferimento sia perché è imposto dalla correttezza dell'operato procedimentale che la valutazione di ogni bene deve essere eseguita per ognuna delle annualità per la quale deve essere effettuata la tassazione e diversamente operando si crea una tassazione illegittima.

Nel caso di specie vi sono da segnalare ulteriori ragioni di illegittimità dell'operato del Comune di Taranto:



Arg. 672/14 f. 3 v. 1

--è stata applicata per la tassazione del 2008 una valutazione determinata nell'anno 2010 e tale tipo di applicazione retroattiva dei valori non è consentita da specifiche norme ed anzi in via generale non è consentita in via analogica con l'art.3-comma 1)-L.212/2000 che prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo";

--i valori degli immobili pur determinati nel 2010 non sono mai stati comunicati direttamente al contribuente prima della emissione dell'avviso di accertamento del quale oggi si parla ed a nulla può rilevare il fatto che i valori medesimi sono stati determinati con provvedimento della giunta comunale che segue per suo conto un iter di pubblicazione e neppure si rileva che i valori sono determinati ipso iure dal momento che gli immobili stessi rientrano nel PRG.


La determinazione dei valori di ogni singolo immobile deve essere comunicata nel momento in cui viene determinata, ad ogni singolo contribuente direttamente interessato e ciò, nuovamente, in rispetto del principio del contraddittorio oltre che per una eventuale presa d'atto dell'operato del Comune, operato che solo dopo l'accettazione (anche tacita) del titolare dell'immobile della valutazione comunicata, può considerarsi legittimamente applicabile.

Deve essere ancora segnalato che nell'accertamento si rilevano a carico del Comune di Taranto, comportamenti equivoci.

La particolare segnalazione è riferita al fatto che un maggior importo di imposta versata di euro 1.816, è stato considerato quale importo versato in ritardo e specificamente sanzionato (30% dell'imposta versata con sanzione pari ad euro 544,80).

Lo stesso Comune alla pagina 16 delle proprie 'memorie' riconosce che il ricorrente ha versato l'importo di euro 1.816 in eccedenza al momento del versamento del saldo ed eventuali altre ragioni sul fatto che l'importo sia stato versato in ritardo non sono state palesate o dettagliate nell'accertamento in esame e sono rimaste sconosciute.

Ritiene la Commissione non solo che il comportamento del ricorrente non sia sanzionabile, ma soprattutto che il comportamento del Comune sia illegittimo per aver trattenuto indebitamente l'importo citato costituente maggior importo versato del saldo ICI anno 2008 e che tale importo debba essere restituito al contribuente.



Rgr. 672/14 f. 4 ➤

Tutto quanto esposto che si deve considerare assorbente anche per tutto quanto riportato negli atti di causa e non espressamente trattato, convince la Commissione a dover confermare le richieste del ricorrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso:

**dichiara nullo l'avviso di accertamento n. 2044 emesso dal Comune di Taranto per ICI anno 2008;

**dispone che il Comune di Taranto restituisca al contribuente l'importo di euro 1.816 quale importo versato in eccedenza sul saldo ICI anno 2008 oltre agli interessi di legge dal giorno dell'eseguito versamento al giorno dell'effettivo ed integrale soddisfo;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificandole in euro duemilacinquecento oltre iva e cap se dovuti ed all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse (tutte) a carico del Comune di Taranto e dispone che l'intero importo venga pagato in favore del costituito difensore per essersene dichiarato anticipatario.

Così deciso il giorno 26/9/2014

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Occhinegro)